

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta sulle spese di certificazione contabile

di **Debora Reverberi**

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 200 del 20.06.2019](#) l'Agenzia delle entrate ha affrontato il tema del **riconoscimento**, in aumento dei **crediti d'imposta R&S e formazione 4.0, delle spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile**, entro il limite di 5.000 euro.

Le discipline dei crediti d'imposta R&S e formazione 4.0 impongono come **condizione necessaria al riconoscimento del beneficio fiscale un'apposita certificazione dei costi sostenuti** da allegare al bilancio.

Ai sensi dell'[articolo 3, comma 11, D.L. 145/2013](#), come sostituito dall'[articolo 1, comma 70, lett. f\), L. 145/2018](#) (c.d. Legge di Bilancio 2019), ai fini del riconoscimento del **credito d'imposta R&S**, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve rilasciare apposita certificazione attestante:

- **l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili**

e

- **la corrispondenza delle spese alla documentazione contabile** predisposta dell'impresa.

La certificazione contabile deve essere "allegata al bilancio", intendendosi, come chiarito dalle [circolari AdE 5/E/2016](#) e [13/E/2017](#), che ai fini dei successivi controlli, la documentazione contabile certificata deve essere **conservata ed esibita unitamente al bilancio** e che la medesima documentazione **va certificata entro la data di approvazione del bilancio** ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all'approvazione del bilancio, entro il **termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio** in cui sono stati effettuati gli **investimenti ammissibili**.

Per le imprese **non obbligate per legge alla revisione legale dei conti**, la certificazione è rilasciata da:

- un **revisore legale dei conti**

o

- da una **società di revisione legale dei conti**

iscritti nella sezione A del registro di cui all'[articolo 8 D.Lgs. 39/2010](#).

Limitatamente al caso di impresa non obbligata alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a euro 5.000, entro il limite massimo di euro 10 milioni previsto sull'agevolazione.

Analogamente ai sensi dell'[articolo 1, comma 53, L. 205/2017](#) (c.d. Legge di Bilancio 2018), ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta **formazione 4.0** i costi sostenuti devono essere certificati:

- **dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**

o

- **da un professionista iscritto al registro dei revisori legali.**

Viene opportunamente precisato al riguardo, all'**articolo 6 del decreto attuativo interministeriale del 04.05.2018**, che **l'attività di certificazione consiste** propriamente nella verifica:

- **dell'effettività delle spese sostenute** per le attività di formazione agevolabili

e

- **della corrispondenza di esse alla documentazione contabile** predisposta dall'impresa.

Parimenti alla disciplina del credito d'imposta R&S le spese sostenute per la certificazione contabile dei costi di formazione 4.0, per le sole imprese **non soggette a revisione legale dei conti, sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.**

Risulta allora cruciale per il riconoscimento dei costi di certificazione contabile ad entrambi i crediti d'imposta, R&S e formazione 4.0, **l'individuazione dei soggetti non tenuti all'obbligo di controllo legale dei conti.**

L'Agenzia delle entrate ha fornito dunque, nella risposta all'interpello, un'elencazione puntuale dei **soggetti esonerati dall'obbligo di revisione legale dei conti:**

Forma giuridica

Impresa individuale
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice

Condizioni

-
-
-

Società a responsabilità limitata

